

CONTRATTO DI APPALTO
(concessione di beni e/o servizi)

Tra

AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA

con sede in Padova, c.a.p. 35129, via Nicolò Giustiniani 2, Cod.Fisc. e P. IVA 00349040287

nel presente Contratto denominata anche “AOUP”, rappresentata in questo atto dalla dott.ssa Maria Elena Serafin nella sua qualità di Direttore *pro tempore* della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

e l'impresa

FAST EAT ITALY S.R.L.

con sede in Monfalcone (GO), Via C.A. Colombo n.6, partita IVA / codice fiscale e numero **01135950317** in qualità di aggiudicataria della procedura di gara aperta ex art.60 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i per l'affidamento mediante concessione ai sensi degli artt.n.164 e 165 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. del servizio di gestione del Bar-Caffetteria presso l'Ospedale Sant'Antonio (Lotto 1) e presso il Monoblocco (Lotto 2) dell'Azienda Ospedale-Università Padova, nel presente Contratto denominata anche “Concessionario” o “Gestore” o “Aggiudicatario”, rappresentata in questo atto dal Legale Rappresentante dott.ssa Laura Sacilotto, [REDACTED] e residente per la carica presso la sede legale della Società).

PREMESSO CHE

- con Delibera n. 2092 del 24.11.2021, questa Azienda Ospedaliera ha indetto una procedura aperta telematica per l'affidamento mediante concessione ai sensi degli artt.n.164 e 165 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. del servizio di gestione del Bar-Caffetteria presso l'Ospedale Sant'Antonio (Lotto 1) e presso il Monoblocco (Lotto 2) dell'Azienda Ospedale-Università Padova, per la durata di 3 anni, con facoltà di rinnovo per ulteriori 3 anni e opzione di eventuale proroga di 6 mesi, suddivisa in 2 lotti;
- con Deliberazione n. 417 del 24.02.2023, questa Azienda Ospedale-Università Padova ha aggiudicato definitivamente la suddetta gara al concorrente Fast Eat Italy S.R.L. in particolare, il lotto n. 1 relativo al Bar ubicato presso l'Ospedale Sant'Antonio nonché il Lotto n.2 relativo al Bar ubicato presso il Monoblocco;
- in esito a tale affidamento, i controlli di legge sull'aggiudicatario sono stati eseguiti da questa Amministrazione con esito positivo;
- in data 16/03/2023 sono state acquisite le polizze assicurative RCT/RCO di cui al successivo art.6.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO E DURATA:

AOUP affida in Concessione i locali adibiti Bar-Caffetteria ubicati presso l'Ospedale Sant'Antonio e presso il Monoblocco per lo svolgimento del servizio di gestione del bar-caffetteria, con distribuzione e somministrazione di alimenti e bevande (con esclusione dell'attività di

somministrazione a mezzo di appositi distributori automatici), per la rivendita di giornali e riviste, di prodotti per l'igiene della persona e di articoli di piccola cancelleria, all'interno dell'Ospedale Sant'Antonio dell'Azienda nonché , per la durata di 3 anni, con facoltà di rinnovo per ulteriori 3 anni e opzione di eventuale proroga tecnica di 180 giorni disciplinata dalla documentazione di gara di cui alla Delibera del Direttore Generale n.44/2019, secondo le modalità ivi indicate.

Il presente contratto decorre dal 01/07/2023, salvo diversi accordi tra le parti formalizzate nel Verbale di Consegna dei Locali oggetto della presente concessione.

Per tutte le prestazioni contrattuali si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto riferito a ciascun Lotto posto a gara nonché alla rispettiva offerta Tecnica presentata dal Concessionario.

Art. 2 – LOCALI A DISPOSIZIONE DEL CONCESSIONARIO :

I locali di AOUP dati in concessione a Fast Eat Italy S.R.L. sono i seguenti:

- Locale ad uso Bar c/o Monoblocco – Via Giustiniani,1 Padova – mq 74 ca.
- Locale ad uso Bar c/o Ospedale Sant'Antonio – Via Facciolati,71 Padova, mq 100 ca.

Si allegano le planimetrie.

I locali destinati ad ospitare il bar e le sue pertinenze saranno concessi in uso al Concessionario del servizio nello stato di fatto in cui si trovano: a tal fine il concessionario dichiara di essere a conoscenza delle condizioni dell'immobile e di ritenerlo idoneo all'uso.

La consegna dei locali e l'avvio effettivo del servizio saranno formalizzati con relativo Verbale sottoscritto da ambo le parti. Dalla data di decorrenza il Concessionario si impegna ad avviare e terminare i lavori di adeguamento dei locali dati in concessione secondo il progetto presentato in sede di gara entro trenta giorni di calendario.

Ai sensi dell'art.3 del Capitolato Speciale d'appalto risultano a carico dell'aggiudicatario l'allestimento dei locali messi a disposizione da AOUP.

Le eventuali modifiche di tipo impiantistico e/o strutturale dovranno essere concordate con l'Azienda Ospedale-Università Padova prima dell'avvio dei lavori.

L'adeguamento, l'allestimento e l'utilizzo dei locali dovrà avvenire nel rispetto delle normative vigenti, in particolar modo con riferimento ai piano di sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro, antincendio, etc.

Nel corso del contratto il Concessionario dovrà mantenere i locali e gli impianti in buono stato manutentivo, nonché dovrà provvedere all'esecuzione delle verifiche periodiche necessarie al mantenimento delle condizioni di sicurezza vigenti, conformemente a quanto previsto nel relativo Capitolato Speciale d'Appalto. Pertanto è a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali concessi in maniera esclusiva e degli impianti di pertinenza a carico dell'aggiudicatario, ad esclusione degli impianti speciali connessi all'intero complesso, nei tempi e nei modi concertati con il Concedente.

Sarà a cura del Concessionario del bar la manutenzione e la gestione degli scarichi afferenti al bar e dell'impianto degrassatore per il trattamento dei reflui del bar.

La realizzazione di opere necessarie per la gestione del bar-caffetteria sia strutturali sia

impiantistiche, e comunque tutte le opere fisse che consentiranno al gestore l'utilizzo degli spazi ai fini dell'attività in oggetto sono a totale carico del Concessionario.

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e completi di tutti gli adempimenti richiesti dalle norme vigenti con oneri a carico del Concessionario e i soggetti affidatari dei lavori dovranno operare nel rispetto dei contratti di lavoro e delle norme sulla sicurezza del lavoro. La violazione degli obblighi di mantenimento dell'immobile in buono stato posti in capo al Concessionario implica la facoltà del Concedente di dichiarare la decadenza della concessione, con efficacia immediata, impregiudicato, altresì, il diritto del Concedente al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della decadenza della concessione

Nell'area messa a disposizione, il Concessionario del servizio provvede, a propria cura e spese, alla fornitura e alla relativa manutenzione dell'arredo, delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie all'esercizio delle attività di bar caffetteria, di rivendita di giornali e riviste e degli altri prodotti previsti (quali, ad esempio: bancone ed attrezzature incorporate, retro bancone, vetrinette, mobile cassa, macchine per caffè, registratore di cassa, frigoriferi, banchi frigo ed elettrodomestici vari, etc.).

Negli spazi del bar concessi in modo esclusivo il Concessionario potrà curare autonomamente strumenti e modalità di comunicazione, purché in armonia con le caratteristiche dell'identità istituzionale dell'AOPD e previa autorizzazione del Concedente.

Il Concessionario si impegna ad utilizzare gli spazi oggetto di concessione esclusivamente per lo svolgimento di attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, così come risultante dal progetto di gestione proposto in sede di offerta e in ogni caso a non effettuare attività incompatibili con la natura del bene.

Al termine del contratto i mobili e le attrezzature diverranno di proprietà della AOUP. In caso di recesso da parte del Concessionario, prima della scadenza del contratto, non verrà riconosciuto dal Concedente alcun rimborso per gli interventi effettuati, indennizzo, risarcimento o somma a qualsiasi altro titolo vantato. Qualora alla scadenza della presente concessione non provveda alla riconsegna dei locali liberi e sgomberi da persone e cose, il Concessionario sarà ritenuto unico responsabile di tutti i danni diretti e indiretti arrecati a AOPD in conseguenza del suo comportamento.

Il Concessionario si obbliga ad ottenere, a proprie cura e spese, presso gli enti di vigilanza e controllo competenti tutte le autorizzazioni tecniche e amministrative necessarie allo svolgimento delle attività previste nel presente avviso, anche in conformità alle autorizzazioni complessive della struttura, con l'onere di ottemperanza delle eventuali prescrizioni impartite.

Il Concessionario si obbliga ad effettuare, a propria cura e spese, ogni intervento di modifica, aggiunta o trasformazione degli impianti interni che fosse richiesta dal Comune, dai Vigili del Fuoco o dall'Autorità Sanitaria, anche per il tramite dei Servizi Tecnici, per l'adeguamento a norma di legge in merito al contenimento dei consumi energetici, antinquinamento, sicurezza antincendio, antinfortunistica, salubrità degli ambienti, ed altri eventuali qui non indicati.

Sono inoltre a carico del concessionario:

- tutti gli oneri fiscali e tributari direttamente o indirettamente connessi e conseguenti all'utilizzo dell'immobile con la sola esclusione di quelli che, per espressa disposizione di legge, gravano sulla proprietà;
- ogni e qualsiasi altro adempimento ed onere necessario a mantenere l'immobile in condizioni di piena usabilità.

Vengono considerate aree disponibili per il Concessionario, per il solo transito, da definire con la UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali mediante successiva nota protocollata.

Il concessionario dovrà, a lavori eseguiti, produrre, su idoneo supporto informatico (Autocad), copia degli elaborati tecnici relativi alle opere effettuate e le dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati.

Art. 3 – ESECUZIONE CONTRATTUALE

Il Concessionario si impegna a garantire l'apertura dei bar al pubblico almeno nei i seguenti orari:

BAR c/o Ospedale Sant'Antonio:

- dal lunedì al venerdì dalle 6:00 alle ore 20:00.
- sabato e domenica dalle ore 7:00 alle ore 19:00.

BAR c/o Monoblocco:

dal lunedì alla domenica dalle 7:00 alle ore 20:00

Ogni eventuale modifica dell'orario di apertura, sia temporanea che permanente, dovrà essere concordata preventivamente ed autorizzata dall'Azienda Ospedale-Università Padova.

L'accesso ai locali da parte degli addetti sarà consentito con un anticipo di 30 minuti per il turno di apertura nonché per ulteriori 30 minuti dalla chiusura.

Non è previsto il turno di riposo settimanale.

L'orario di apertura dovrà essere reso noto al pubblico.

L'eventuale riduzione dell'orario di apertura nel periodo estivo o in concomitanza di festività infrasettimanali, dovrà essere comunicato con un preavviso di 30 gg ed autorizzato dalla Direzione Medica dell'Azienda.

Qualora il Concessionario non garantisca l'apertura del servizio bar nei giorni ed orari di apertura tempo per tempo vigenti, AOUP fatta salva la possibilità di richiedere danni ulteriori, si riserva di applicare la penale indicata al successivo art.10.

I prezzi delle consumazioni dovranno essere in linea con i prezzi di mercato.

Il listino dei prezzi va esposto in modo ben visibile a fianco della cassa e ogni sua variazione deve essere autorizzata dall'Azienda Ospedale Università di Padova.

Il Concessionario garantisce uno sconto del 20% (venti per cento) sul prezzo di listino per il personale dipendente o convenzionato dell'Azienda Ospedale-Università.

Il Concessionario è tenuto alla corretta esecuzione del contratto secondo quanto espressamente indicato nel Capitolato Speciale nonché secondo quanto disposto dal Capitolato d'Oneri.

Il Gestore, oltre alla gestione del bar-caffetteria, potrà porre in vendita giornali e riviste con esclusione di quelle che possano offendere il comune senso del pudore.

L'Azienda potrà vietare la vendita di pubblicazioni che a sua discrezione siano ritenute offensive della pubblica decenza.

Durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento il Concessionario si obbliga a garantire un servizio alternativo anche se semplificato.

E' facoltà dell'Azienda Ospedale-Università Padova, con personale incaricato dalla Direzione Medica e dalla UOS Logistica dei Servizi nell'esercizio delle proprie funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) e di Assistente al D.E.C., effettuare, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, controlli e analisi al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dalla ditta aggiudicataria alle prescrizioni previste dal Capitolato Speciale.

Il Concessionario si impegna a trasmettere annualmente ad AOUP il Piano Economico Finanziario riferito a ciascun Punto Vendita aggiornato con le evidenze dei valori effettivi e degli eventuali scostamenti o variazioni rispetto al Piano Economico – Finanziario iniziale presentato in sede di gara.

Per ogni aspetto attinente all'esecuzione del contratto oggetto del presente atto si intendono qui espressamente richiamati i seguenti documenti contrattuali, anche se materialmente non allegati, i quali costituiscono parte integrante del presente atto, ovvero:

- a) disciplinare di gara
- b) capitolato speciale e tutti gli allegati ivi richiamati
- c) DUVRI e/o note informative
- d) l'offerta economica e tecnica del Concessionario.

Per quanto non in essi riportato si fa riferimento al Codice Civile.

Art.4 - AVVIO DEL SERVIZIO

La data di avvio dell'attività e del pagamento del corrispettivo coincide con il giorno successivo al termine dei lavori di adeguamento dei locali Bar oggetto della Concessione secondo il progetto offerto in gara.

Art. 5 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il canone di concessione annuale, come da Offerta economica, è pari a:

Lotto 1 – Bar c/o Ospedale Sant'Antonio: € 180.000,00 IVA esclusa (€ 15.000,00 + IVA al mese)

Lotto 2 – Bar c/o Monoblocco: € 480.000,00 IVA esclusa (€ 40.000,00 + IVA al mese)

e sarà dovuto da Fast Eat Italy SRL ad Azienda Ospedale-Università Padova.

Il valore complessivo della concessione ai sensi dell'art.165 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., corrispondente al fatturato generato nell'intero periodo contrattuale di 78 mesi è pari ad € 14.638.000,00 IVA esclusa, di cui € 5.180.500,00 per il Lotto n.1 (ovvero € 797.000,00 oltre IVA su base annua, corrispondenti ad € 66.416,00 oltre IVA al mese) ed € 9.457.500,00 per il Lotto n.2 (ovvero € 1.455.000,00 oltre IVA su base annua, corrispondenti ad € 121.250,00 oltre IVA al mese).

Il canone mensile del 1° mese intero di servizio, a decorrere dalla data di avvio del servizio, sarà pari a quello offerto.

Non sarà dovuto nessun corrispettivo per i giorni di chiusura necessari per l'espletamento dei lavori dove è previsto il servizio semplificato. Qualora la ditta concluda i lavori prima dei 30 giorni massimi previsti dal presente contratto il canone dovuto sarà proporzionato ai giorni di apertura rispetto al canone mensile offerto in gara. Esempio: qualora il concessionario apra il bar il giorno 23 luglio, dovrà corrispondere un canone pari ad € (40.000 / 30)*8 giorni.

Le parti concordano di adeguare/aggiornare il canone di concessione di cui al presente articolo conformemente a quanto previsto nei relativi Capitolati Speciali d'Appalto, precisamente:

il canone di concessione viene aggiornato allo scadere del secondo mese l'avvio del servizio per una percentuale pari al fatturato delle vendite registrate rapportato al fatturato indicato nei documenti di gara quale riferimento comune (corrispondente ad € 66.416,00 oltre IVA al mese per il Lotto 1 ed € 121.250,00 oltre IVA al mese per il Lotto 2), fino allo scadere del 2° (secondo) mese.

Successivamente e con cadenza mensile, il canone da versare alla Stazione Appaltante sarà aggiornato in funzione dell'andamento del fatturato, secondo le modalità indicate nei capitolati di gara, di seguito richiamate:

Allo scadere di ogni mese, il canone versato sarà per il mese successivo, aumentato o ridotto in base alla variazione del fatturato delle vendite registrate, rispetto al mese precedente quello di pertinenza.

Qualora la riduzione/incremento del fatturato, rispetto al mese precedente dell'ultimo versato, sia ricompresa in un range tra lo 0% e il 5% (compreso), l'importo del canone rimarrà invariato, in quanto tale riduzione/incremento di introiti è da considerare in una logica di oscillazione del mercato.

Se la riduzione del fatturato, rispetto al mese precedente dell'ultimo versato, è superiore al 5% il canone del mese successivo all'ultimo versato sarà ridotto, di una percentuale pari alla riduzione di fatturato, decurtata del 5%, in quanto soglia che si reputa rientri nel "rischio di impresa".

Se si dovesse registrare un incremento del fatturato delle vendite, rispetto al mese precedente l'ultimo versato superiore al 5%, l'importo del canone del mese successivo l'ultimo versato sarà aumentato di una percentuale data dai punti percentuali eccedenti il 5%.

Sono a carico del gestore i costi relativi ad acqua, energia elettrica, riscaldamento, climatizzazione. Tali spese sono calcolate forfettariamente in Euro 400,00 circa IVA esclusa e saranno corrisposte contestualmente al canone di concessione.

Sono, altresì, a suo carico le spese relative alla raccolta dei rifiuti assimilabili agli urbani provenienti dall'attività esercitata. In particolare, il Gestore deve raccogliergli, secondo il tipo di rifiuto, in appositi sacchi di polietilene e, quindi, depositarli chiusi in idonei contenitori, il tutto a sue spese.

Le spese di asporto e smaltimento rifiuti, sono da considerarsi ricomprese nel canone di concessione, secondo la tariffa TARI del Comune di Padova, tempo per tempo vigente, pari ad Euro 1.600,00 (millesecento/00) annui.

Le spese per ogni ulteriore utenza sono a carico del gestore, incluse quelle di attivazione/voltura. Fast Eat Italy S.R.L. corrisponderà ad AOUP il canone di concessione su base mensile, in ratei mensili posticipati, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di competenza, comprensivo di tutte le spese ivi comprese quello di riscaldamento dei locali concessi.

Il versamento dell'onere di concessione dovrà essere effettuato a favore di Azienda Ospedale Università di Padova specificando nella la causale del versamento: *“canone di concessione del servizio bar - mese di _____ anno_____”*.

Le spese relative alle utenze di acqua, energia elettrica, riscaldamento, climatizzazione e asporto e smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani, forfettariamente ricomprese nel canone versato, saranno soggette ad adeguamento, di norma annuale, sulla base dei consumi rilevati a consuntivo.

Sono a carico del gestore tutte le spese, tasse, concessioni e materiali per la pulizia dei locali, oltre agli oneri relativi alla gestione, compresa l'IVA del canone mensile, da saldare all'Azienda.

Art. 6 – POLIZZE ASSICURATIVE:

In conformità a quanto previsto nei documenti di gara, il Concessionario ha consegnato ad AOUP le seguenti cauzione definitive:

a) Lotto 1 - fideiussione n. 0882409850 rilasciata da rilasciata da HDI ASSICURAZIONI SPA Agenzia 0882/1GE BRESCIA MORO - 0882, per la somma garantita di € 80.450,00. L' importo calcolato è ridotto in virtù dei benefici indicati all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

b) Lotto 2 - fideiussione n. 0882409851 rilasciata da HDI ASSICURAZIONI SPA Agenzia 0882/1GE BRESCIA MORO - 0882, per la somma garantita di € 124.800,00. L' importo calcolato è ridotto in virtù dei benefici indicati dall'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Concessionario ha rilasciato altresì, n.2 polizze RCT/RCO: n. 64 / M14901774 (Bar c/o Ospedale Sant'Antonio e n. 64 / M14901790 (Bar c/o Monoblocco) con massimali di garanzia non superiori a € 5.000.000,00 .=(cinquemilioni) per sinistro con i limiti di € 5.000.000,00.=(cinquemilioni) per persona lesa e di € 5.000.000,00.= (cinquemilioni) per danni a cose.

Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocate dall'esecuzione degli interventi, o comunque per quei fatti direttamente riconducibili ai compiti oggetto del presente contratto e per prestatori di lavoro.

Il Concessionario si impegna a rinnovare tutte le suddette polizze alla scadenza qualora abbiano durata inferiore alla durata contrattuale prevista ed a trasmettere la relativa quietanza di pagamento all'Azienda Ospedale-Università Padova tramite PEC.

L'Azienda Ospedale-Università Padova è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni, malattie professionali o altro che dovesse accadere al personale dipendente della ditta aggiudicataria durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso nel corrispettivo dell'appalto.

Art. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Per le attività oggetto del presente appalto il Committente riconosce alla AOUP il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 5 su base mensile, fatti salvi eventuali adeguamenti e/o integrazioni dello stesso, oltre ad ogni altro corrispettivo previsto nel Capitolato Speciale o nell'Offerta Economica.

Gli adeguamenti dei corrispettivi contrattuali sono disciplinati dai documenti di gara.

Le fatture emesse per i servizi oggetto del presente appalto saranno trasmesse all'Azienda Ospedale-Università Padova esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI) in conformità alla normativa vigente.

Tutte le fatture e i documenti contabili saranno intestati a:

FAST EAT ITALY S.R.L. sede legale in Monfalcone (GO), c.a.p. 34074, Via C.A. Colombo n.6, Cod. Fisc. e P. IVA 01135950317.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione ed il contenuto delle fatture:

- Codice Unico Ufficio:
- Codice identificativo di gara (CIG) per i lotti afferenti al presente contratto:
Lotto n.1 - CIG: 9003626B36; Lotto n.2 - CIG: 9003636379.

La trasmissione dell'Ordine avverrà tramite il canale NSO da Voi comunicato (PEC/NSO/PEPPOL).

Dal ricevimento della fattura decorrono i termini di legge (60 gg D.F.F.M) per la conseguente liquidazione.

Art. 8 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario, attraverso il conto corrente dedicato di cui comunicherà l'IBAN e le persone che saranno delegate ad operare su tale conto, garantisce l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 9 – RISCHI INTERFERENTI

I rischi da interferenze sono stati quantificati in complessivi € 4.005,06 così ripartiti:

€ 1.677,36 per il Bar dell'Ospedale Sant'Antonio ed € 2.327,70 per il Bar Monoblocco.

Si precisa che l'importo di tali oneri per la sicurezza potrà essere ridefinito nel corso dell'esecuzione dell'appalto per motivate esigenze/necessità anche in relazione all'applicazione dei protocolli Governo/OO.SS. per il contrasto e contenimento del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro.

Art. 10 – PENALI

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali previsti dai documenti di gara e/o dal presente contratto attuativo il Committente si riserva di applicare le penalità previste nel Capitolato Speciale

d'Appalto e/o nel Capitolato d'Oneri, di seguito indicate:

1.in caso di inadempimento/inosservanza parziale degli obblighi contrattuali, confermati da richiamo scritto, verrà applicata una penale da un minimo di Euro 300,00 ad un massimo di Euro 5.000,00 per ogni infrazione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito. Si elencano le seguenti fattispecie di inadempimenti:

- ❖ non puntuale esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria prevista sulle attrezzature e sugli arredi
- ❖ non puntuale esecuzione delle operazioni di pulizia, disinfezione, disinfestazione e smaltimento rifiuti ;
- ❖ mancata osservanza di norme di corretta prassi igienica ed inerenti la sicurezza degli ambienti di lavoro per la tutela degli utenti e dei dipendenti del Gestore
- ❖ Mancata apertura del servizio bar nei giorni ed orari di apertura stabiliti: Euro 300,00 per ogni giorno di mancata esecuzione del servizio per il quale non sia stata trasmessa comunicazione motivata con almeno 24 ore di anticipo;
- ❖ non rispetto degli orari e di tutte le prescrizioni previste dal contratto, salvo successivi accordi diversi intercorsi con l'Azienda
- ❖ mancata osservanza delle caratteristiche merceologiche dei prodotti
- ❖ non puntuale rispetto di qualsiasi altro onere previsto dal Capitolato Speciale

Esecuzione dei lavori di adeguamento e arredo dei locali: per ogni giorno di ritardo, rispetto ai 30 giorni previsti dal Capitolato, AOUP si riserva di applicare una penale pari a Euro 300,00 (trecento) dal trentunesimo giorno.

2. in caso di inadempimento/inosservanza parziale di cui sopra, **ripetuti e rilevati per 3 volte nell'arco dell'anno solare, la terza volta** verrà applicata una penale da un minimo di Euro 600,00 ad un massimo di Euro 6.000,00 fatto salvo risarcimento dell'eventuale danno subito;

3. in caso di inadempimento totale o parziale degli obblighi contrattuali, dovuto a **dolo o colpa grave** del Gestore, l'Azienda si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. con incameramento della cauzione e fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti; tale diritto potrà essere esercitato nei seguenti casi:

- in presenza di documentate procedure concorsuali nei confronti del gestore del servizio ovvero in presenza di atti di sequestro o pignoramenti nei confronti dello stesso;
- in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- in caso di frode o colpa grave dell'aggiudicataria nell'esecuzione degli obblighi o condizioni contrattuali;
- per mutamento di destinazione dei locali o modifica d'attività non concordata con l'Azienda;
- per gravi e reiterate negligenze nella condizione dell'esercizio tali da compromettere la qualità del servizio ed arrecare pregiudizio all'immagine dell'Azienda; per tali effetti sono considerate gravi negligenze le eventuali carenze igienico- sanitarie accertate dagli organi competenti;
- per mancato pagamento per più di tre mesi delle rate del canone o recidiva morosità nel pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo all'Azienda;
- per variazione dell'orario di servizio non concordate ed autorizzate dalla Direzione Medica;
- per inattività totale dell'esercizio, imputabile al Gestore.

Nel caso di risoluzione di cui al punto 3, il gestore del servizio sarà automaticamente escluso dalla

possibilità di contrarre ulteriori obbligazioni con l'Ente.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, del rapporto contrattuale ed al termine del contratto, il Gestore nulla potrà pretendere a titolo di avviamento commerciale in relazione alla gestione.

L'Azienda, qualora i disservizi e non conformità dovessero risultare in numero superiore a 6 nell'arco dell'anno solare, avrà altresì la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della ditta appaltatrice e conseguentemente di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento della cauzione definitiva e all'esecuzione del servizio affidandolo alla Ditta che sarà risultata 2°, in sede di gara; a carico del precedente appaltatore resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la stazione appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

L'applicazione della penale avverrà previa contestazione dell'inadempienza via PEC e dopo aver acquisite eventuali giustificazioni scritte del Concessionario.

Le penali verranno contabilizzate in sede di contabilità trimestrale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

E' fatto comunque salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dal Concessionario, la quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l'altro, dei maggiori costi derivanti all'Azienda Sanitaria dall'avvio di una nuova procedura per l'affidamento del servizio, da eventuali maggiori oneri derivanti dall'assegnazione della fornitura ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura o del servizio e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (1223 c.c).

Art. 11 – RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.lgs. n. 231/01 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, ragion per cui la citata normativa impegna esclusivamente la ditta Fast Eat Italy S.R.L.

Il Concessionario si impegna per sé, per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, rappresentanti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, al pieno rispetto del decreto citato.

Il Concessionario (anche per le Imprese Associate) dichiara di avere adottato propri idonei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 (di seguito denominati "Modelli") reperibile sui rispettivi Siti e propri Codici Etici atti e definire l'insieme dei valori di etica aziendale e successive modifiche e integrazioni. Le parti dichiarano e garantiscono di tenere, nello svolgimento delle attività dedotte nel contratto, condotte conformi alle previsioni di cui al D.lgs. 231/2001 astenendosi dalla commissione di condotte illecite, nell'ambito dei rapporti tra le parti stesse e con i terzi in genere, ivi incluse Pubbliche Amministrazioni e altri enti pubblici, con i quali entri in contatto nell'esercizio della sua attività lavorativa.

Il Concessionario si impegna ad assumere il personale alle dipendente della ditta uscente

assegnato presso i locali affidati in concessione per effetto della Clausola Sociale prevista nei rispettivi Capitolati Speciali.

Il Gestore assume, con la concessione del servizio, i seguenti obblighi:

- dovrà provvedere a proprie spese all'installazione di un "servizio alternativo", al fine di garantire i servizi oggetto della presente concessione nei giorni e negli orari previsti anche durante lo svolgimento dei lavori di allestimento dei locali e sino al loro completamento;
- dovrà provvedere all'avvio e al completo svolgimento dei lavori di adeguamento dei locali oggetto della Concessione entro il periodo di 30gg;
- dovrà assicurare, relativamente al Bar Ospedale Sant'Antonio, l'allestimento funzionale dello spazio dedicato alla rivendita di giornali e riviste a propria cura e spese;
- ottenere il rilascio di tutte le autorizzazioni di carattere amministrativo previste dalle norme vigenti per la gestione del Servizio;
- provvedere a tutti gli obblighi di carattere amministrativo e contabile connessi alla gestione del servizio;
- manlevare l'Azienda da ogni richiesta o addebito per l'inosservanza di tali disposizioni;
- garantire il mantenimento di un livello adeguato del servizio al pubblico, dell'immagine e del decoro dell'ambiente, in genere del comfort della clientela, impegnandosi ad effettuare tutti gli opportuni interventi sui beni concessi;
- la piena responsabilità della messa in vendita di prodotti somministrabili (alterazioni, sofisticazioni, freschezza del prodotto, scadenza);
- non potrà installare insegne pubblicitarie, manifesti ed adesivi di qualsiasi tipo, fatta eccezione per la pubblicità di giornali e riviste che comunque non dovranno occupare spazi eccedenti il locale;
- non potrà vendere alcoolici e superalcolici, anche da asporto;
- non potrà effettuare la distribuzione e la vendita di tabacchi;
- non potrà effettuare l'installazione di video giochi;
- non potrà vendere biglietti di lotterie o di qualsiasi altra natura afferente al gioco d'azzardo.

Oltre ad ogni altro obbligo non citato nel presente articolo e previsto nel Capitolato Speciale e/o nel Capitolato d'Oneri.

Art. 12 - OBBLIGHI DEL PERSONALE DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario dichiara:

- a) di far conoscere e rispettare ai propri dipendenti il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.p.r. n. 62/2013) ed il Codice di Comportamento dell'Azienda Ospedaliera di Padova. Pertanto, il loro comportamento sarà sempre improntato alla massima educazione, correttezza e rispetto nei confronti degli assistiti e degli operatori sanitari. Essi agiranno in ogni occasione con la più elevata diligenza professionale richiesta dal servizio e rispetteranno il segreto d'ufficio, nonché la normativa sulla privacy.

L'impresa aggiudicataria è responsabile del comportamento dei propri dipendenti, dell'osservanza delle norme del presente capitolato e, in particolare, deve assicurare che il proprio personale:

- Conservi il più assoluto segreto sui dati e sulle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico. Il personale resta quindi vincolato al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del Codice penale;

- segnali subito agli organi competenti dell'Azienda Ospedale-Università Padova anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- tenga sempre un contegno ed un comportamento corretti nei confronti dell'utenza e del personale delle Aziende Sanitarie interessate dal servizio;
- non prenda ordini da estranei nell'espletamento del servizio;
- rispetti tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro, delle quali è responsabile la ditta aggiudicataria, come previsto dal D. Lgs. 81/2008.

L'inosservanza dell'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio comporterà, previa contestazione del fatto e controdeduzioni da parte della ditta, l'obbligo della stessa di allontanare immediatamente l'operatore che è venuto meno al divieto di divulgazione di informazioni riservate. Dell'avvenuto allontanamento si darà avviso all'Azienda Ospedale-Università Padova.

- b) Si obbliga a rispettare le prescrizioni in essi contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231.

L'inosservanza di tali obblighi è considerata dall'Azienda Ospedale-Università Padova grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

Art. 13 – PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Il Concessionario, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata dovrà riferire tempestivamente all'Azienda Ospedale-Università Padova quanto segue:

- a) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente, dipendente. Detto obbligo dovrà essere assunto anche da eventuali imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che dovesse intervenire a qualunque titolo nella realizzazione del contratto. L'obbligo suddetto non può ritenersi sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza;
- b) ogni tentativo di concussione che sia manifestata nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali e dei dirigenti d'impresa.

Il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc, in caso di sopravvenienza in corso di esecuzione delle condizioni sotto riportate:

- a) esito interdittivo delle informazioni antimafia, di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011, reso dalla Prefettura;
- b) mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice.

Nel caso sopra evidenziato di esito interdittivo antimafia, alla ditta aggiudicataria sarà, altresì, applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

Le somme provenienti dalla applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'Azienda

Ospedale-Università Padova è destinata all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che la Prefettura farà all'uopo pervenire.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte dell'Azienda Committente della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la AOUP e l'impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del DL n. 629/1982, convertiti con L. n. 726/1982.

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al vigente Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Veneto il 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le parti dichiarano di conoscere.

Art. 14 – RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

L'Azienda Ospedale-Università Padova si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art.1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:

- a) ogni qualvolta, in caso di mancata tempestiva comunicazione all'Azienda Ospedale-Università Padova e alla Prefettura di tentativi di concussione nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 317 del c.p.;
- b) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore e dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quarter, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis;
- c) In caso di reiterato inadempimento contrattuale.

Il mancato pagamento del canone di concessione da parte dell'aggiudicatario per un periodo superiore a 3 mesi dà facoltà ad AOUP di recedere dal contratto per giusta causa.

Costituiscono inoltre motivi di risoluzione del contratto i seguenti casi:

- la violazione degli obblighi posti in capo al concessionario di mantenimento dell'immobile in buono stato;
- l'uso dell'immobile da parte del concessionario per usi diversi da quelli contrattualmente stabiliti;
- la conduzione dell'attività in modo non coerente alle attività e alle finalità di AOPD.
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori;
- sospensione del servizio da parte della Società senza giustificato motivo;
- rallentamento del servizio senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio nei termini previsti dal contratto

- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- Il reiterato ritardo nel pagamento del canone (3 volte anche non consecutive).
- Il Concedente si riserva inoltre la facoltà di revocare anticipatamente la concessione per sopravvenuti e gravi motivi di pubblico interesse. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 176 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Recesso del contratto al ricorrere delle suddette condizioni sarà comunicato da AOUP al Concessionario tramite Posta Elettronica Certificata.

Art. 15 – ONERI E SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri anche tributari e le spese annesse al presente contratto ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, spese di pubblicazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione Contraente per legge (IVA).

Sono a carico esclusivo del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del contratto stesso, senza diritto a rivalsa. Viene convenuto fra le parti che la presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986, con spese a carico del richiedente.

Art. 16 - CONTROVERSIA

Per ogni controversia concernente il presente contratto o comunque connessa allo stesso, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, è competente il Tribunale di Padova.

Art. 17 – PRIVACY

Il Concessionario è Responsabile del trattamento dei dati personali di AOUP cui dovesse venire a conoscenza durante l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto, pertanto, all'avvio del servizio Il Concessionario dovrà attivare tutte le procedure necessarie ad impedirne la loro diffusione, sulla base di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

Il Concessionario sarà quindi nominato tramite apposito atto quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Ogni violazione e/o utilizzo illecito dei dati personali, fermo restando le responsabilità previste dalla normativa vigente in materia, dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC indirizzata all'Azienda Ospedale-Università Padova, all'attenzione del Data Protection Officer (D.P.O.).

Art. 18 – ALTRE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

Con la stipula del presente contratto, il concessionario si obbliga ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente concessionario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

Per quanto non previsto nel presente atto, si rinvia ai documenti contrattuali indicati al precedente art. 2.

Ai sensi dell'articolo 1341 e dell'articolo 1342 del codice civile, il Concessionario dichiara di approvare specificamente quanto stabilito:

- a) Nel Disciplinare di gara, nei rispettivi Capitolati Speciali e nel Capitolato d'Oneri, compreso ogni documento allegato ivi richiamato.
- b) Nel presente Contratto.
- c) Nel Codice Civile.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque il Concessionario dall'obbligo di proseguire le prestazioni contrattuali. Ogni sospensione sarà ritenuta illegittima.

Allegati:

1 – Planimetrie

Il presente atto si compone di n. 15 (quindici) facciate sottoscritte dalle parti con firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto per accettazione:

IL COMMITTENTE

Azienda Ospedale-Università Padova
dott.ssa Maria Elena Serafin (firmato digitalmente)

IL CONCESSIONARIO

Fast Eat Italy S.R.L.
dott.ssa Laura Sacilotto (firmato digitalmente)